



Ordinanza

COMUNE di FROSINONE

Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E.
e Ambiente

Numero
ORD / 582 / 2015

Data
10-12-2015

Oggetto: Disposizioni sul favismo. Divieto di coltivazione in Via Casale Ricci.

IL SINDACO

Premesso che, in conseguenza delle patologie riscontrate al proprio figlio affetto da favismo, con la richiesta acquisita agli atti di questa Amministrazione il 26-11-2015, prot.n. 61019, da parte dei genitori dello stesso è stata richiesta l'emanazione di provvedimenti a salvaguardia della salute del minore, al fine di prevenire lo scatenarsi di crisi emolitiche;

Rilevato che il solo contatto con fave e/o l'inalazione dei loro pollini può causare tali gravi crisi tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da carenza di Glucosio-6-Fosfato Deidrogenasi (favismo);

Preso atto della proposta di emissione di ordinanza di divieto di coltivazione di legumi (fave e piselli) nel raggio di metri 300 dall'Istituto Scolastico Bracaglia, frequentato dal minore, sito in questo Comune in Via Casale Ricci, richiesta con nota prot.n. 1841 del 30-11-2015 dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Frosinone B;

Tenuto conto di quanto espresso dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, in data 16-07-2008, il quale afferma che "... non ci sono prove sufficienti a correlare l'inalazione del polline con lo scatenamento delle crisi emolitiche" dando facoltà ai Sindaci di non accettare richieste di ordinanze restrittive;

Ritenuto valido il principio di precauzione, trattandosi di un soggetto minore non in grado di valutare eventuali condizioni di rischio legate alla vicinanza di coltivazioni di fave e che la libera iniziativa economica e non dei privati, possa e debba essere ristretta per l'esigenza di tutelare la salute pubblica ancorché di un unico soggetto, costituendo interesse generale da soddisfare.

Ravvisata la necessità di aderire alla proposta di emissione del presente atto, formulata dal citato Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Frosinone, con l'adozione del presente atto da parte del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, al fine di prevenire situazioni di grave pericolo per il soggetto più volte citato;

Vista la documentazione medica con la quale si certifica che il soggetto interessato è affetto da favismo;

Visto l' art. 50 comma 4 del D.Lvo 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per quanto specificato in premessa:

- 1) di vietare la semina e la coltivazione di legumi quali fave e piselli, nelle zone ricadenti nel raggio di 300 metri dall'Istituto Scolastico Bracaglia sito in Via Casale Ricci, frequentata dal soggetto indicato nelle premesse;
- 2) di provvedere, a cura dei coltivatori ed entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimozione e/o distruzione di tutte le coltivazioni di fave e piselli nell'ambito territoriale descritto al punto 1);
- 3) di dare massima diffusione al presente atto con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente nonché con avvisi a mezzo stampa locale;
- 4) di incaricare il Corpo della Polizia Locale, unitamente al Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Frosinone, della verifica e della vigilanza del rispetto della presente ordinanza.

f.to Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani

Utente: N.D.
Rif. : TEROR - 95 - 2015 / TER - 09-12-2015